

NOVITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE: LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

di **MASSIMO RUBINO DE RITIS**

Editoriale del 07 maggio 2018

ISSN 2420-9651

Nell'ordinamento sportivo sono presenti una pluralità di strutture associative, recentemente oggetto di importanti interventi legislativi con l'introduzione delle società sportive dilettantistiche lucrative.

1. Nell'**ordinamento sportivo** sono presenti una pluralità di strutture associative, recentemente oggetto di importanti interventi legislativi con l'introduzione delle *società sportive dilettantistiche lucrative* (Ssdl, ma come vedremo nella ragione e denominazione sociale tale dizione deve essere indicata in modo completo), nell'ambito di una più ampia serie di riforme, dirette a riordinare anche la disciplina riguardante le imprese sociali e più in generale gli enti del c.d. terzo settore, così da promuovere l'autonoma iniziativa dei privati nello svolgimento di diverse attività considerate di interesse generale. Tra queste, rientra lo sport, in quanto migliora il benessere dei singoli individui che lo praticano (preservando l'equilibrio fisiologico, minacciato dalla carenza di esercizio fisico dettata dalla società industriale) e assolve la funzione di aggregatore sociale. Tutto ciò solo apparentemente si scontra con l'assenza di un espresso riferimento allo sport da parte della Carta Costituzionale, in parte risolvibile con il richiamo non solo all'[art. 32 Cost.](#) sulla tutela della salute, ma anche al più ampio principio contenuto nell'[art. 2 Cost.](#) a favore di tutte le istanze di libertà del singolo o delle formazioni sociali “ove si svolge la sua personalità”, per il soddisfacimento di bisogni non solo culturali ma anche ricreativi.

Dal secolo scorso, lo sport ha anche acquisito notevoli dimensioni dal punto di vista economico, attirando rilevanti risorse che oggi hanno un peso significativo sui PIL nazionali. Del resto, anche in occasione della crisi economica che ha attraversato il nostro Paese, lo svolgimento di attività sportive non è diminuito, ma, anzi, ha avuto apprezzabili incrementi per alcune discipline, aumentando il tempo cui ci si dedica alle attività sportive: andare a correre è del tutto gratuito e la partecipazione a gare podistiche comporta la spesa di pochi euro. Anche in altri settori per cui è necessario un impianto sportivo, come per il nuoto, si è visto un incremento dei partecipanti. La crisi però non ha lasciato indifferenti società e associazioni sportive, che vivono di finanziamenti pubblici, sponsorizzazioni e sostegno da parte degli stessi atleti associati: venuti meno i fondi pubblici, si sono allontanati anche gli sponsor e le famiglie non sono più in grado di sostenere gli oneri che la pratica sportiva comporta, soprattutto in termini di attrezzatura sportiva sempre più sofisticata. L'intervento del legislatore, diretto a stabilire regole che possano determinare un terreno più fertile per l'ampliamento dell'offerta in termini di servizi destinati agli sportivi, era dunque necessario.

2. Per illustrare le novità legislative nel campo dello **sport dilettantistico**, va ricordata la **distinzione con quello professionistico**, fondato sul compenso all'atleta per la attività agonistica prestata, secondo i criteri stabiliti dalla [l. 23 marzo 1981, n. 91](#), che ha stabilito l'utilizzo di determinate forme societarie, che erano state già imposte dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC).

La [l. n. 91 del 1981](#) regola più in generale i rapporti tra società e sportivi professionisti, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica: solo alcuni sport sono stati dichiarati dalla federazione sportiva di appartenenza professionistici (come il calcio, il basket, il golf e il ciclismo). Già nel 1966, però, la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) aveva imposto ai sodalizi del settore professionistico delle serie maggiori l'utilizzo della forma della società per azioni, predisponendo uno statuto tipico in cui si escludeva la possibilità per i soci di conseguire benefici patrimoniali, sia in sede di svolgimento dell'attività che in sede di scioglimento delle società (Deliberazione del Consiglio Federale del 17 dicembre 1966).

Con la [l. n. 91 del 1981](#), l'assetto organizzativo dello sport professionistico attraverso società per azioni o società a responsabilità limitata ha avuto, perciò, la sua consacrazione legislativa, anche se fu essenzialmente il frutto di un intervento emergenziale: nel 1978 la magistratura ordinaria era intervenuta sul calciomercato per la presunta violazione delle norme sulla collocazione della manodopera, invocando una regolarizzazione dei rapporti di lavoro in ambito sportivo. Intanto, nella dottrina commercialistica fermava il dibattito sul divieto di distribuzione di utili per le società desinate ad essere riempite da una finalità concreta, ma non necessariamente da uno scopo lucrativo (SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 151 ss.).

Il legislatore, con la [l. 18 novembre 1996, n. 586](#) – anche a seguito della storica pronuncia del [15 dicembre 1995 della Corte di Giustizia](#) delle Comunità Europee (attualmente Corte di Giustizia Europea) relativamente alla vicenda del calciatore belga Jean Marc Bosman – ha poi apportato una serie di innovazioni alla disciplina contenuta nella [l. n. 91 del 1981](#), al fine di superare diversi aspetti problematici emersi nel frattempo. L'emendamento di maggior rilievo, per quanto qui interessa, fu apportato

all'[art. 10 della l. n. 91 del 1981](#) che, introducendo lo scopo di lucro, svincolò definitivamente le società sportive dall'obbligo del reinvestimento degli utili nell'attività sportiva (se non nella misura di una quota, non inferiore al 10%, destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva) esaltandone il carattere imprenditoriale, con rilevanti conseguenze per l'intero sistema. Il mutamento dello scopo delle società sportive, da ideale a lucrativo, ha in parte ricondotto la disciplina normativa speciale delle società sportive professionistiche a quella del comune diritto societario, ma con diverse peculiarità, accentuate anche a seguito del [d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) in sede di integrazioni della riforma del diritto societario, come è per l'esperimento del procedimento *ex art. 2409c.c.*, esteso anche alle società a responsabilità limitata, con potere di denuncia spettante alle federazioni sportive nazionali ([art. 13, l. n. 91 del 1981](#), come modificato dal [d.lgs. n. 37 del 2004](#)).

Malgrado le peculiarità anche di disciplina dello sport professionistico rispetto a quello dilettantistico, non va dimenticata la sinergia tra i due: con il primo si attua l'attenzione dei media, per cui gli sponsor destinano risorse ai campioni ed alle società sportive, valorizzando le caratteristiche spettacolari dello sport, per cui si contribuisce ad attrarre un numero maggiore di persone verso la pratica attiva. Il secondo beneficia di riflesso dei risultati dell'altro, fornendo nuovi praticanti e possibili nuovi campioni. Tuttavia, solo alcuni sport professionistici attraggono la gran parte dei praticanti, mentre le attività minori sono spesso ignorate, scontrandosi con problemi di visibilità e, dunque, con l'insufficiente copertura finanziaria da parte dei potenziali sponsor. Ciò comporta notevoli costi da sostenere per tutte le società ed associazioni amatoriali, traducendosi in difficoltà logistiche, difficilmente superabili senza l'intervento dello Stato.

Vediamo allora come si compone l'attuale scenario dei soggetti che svolgono l'organizzazione e gestione di attività sportive per dilettanti, attraverso le riforme più recenti.

3. La **riforma del terzo settore** è stata introdotta nel nostro ordinamento con la [l. 6 giugno 2016 n. 106](#) e conseguente approvazione di **quattro decreti legislativi**, con rilevanti riflessi per lo svolgimento di attività economiche sportive: a) [d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40](#) (*Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n.106*); b) [d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111](#) (*Disciplina dell'istituto del **cinque per mille** dell'imposta sul reddito delle persone*

fisiche a norma dell'articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106); c) [d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#) (Revisione della disciplina in materia di **impresa sociale** a norma dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106); d) [d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117](#) (*Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106*). Il **primo** ([d.lgs. n. 40 del 2017](#)), nell'istituire il servizio civile universale (cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi) indica, tra i settori di intervento, *l'educazione e promozione culturale dello sport* (**art. 3, lett. e**). Il secondo (d.lgs. n. 111 del 2017) prevede che tra i soggetti potenzialmente destinatari della contribuzione del “cinque per mille” ci siano anche le *associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale* (art. 3, comma 1, lett. e). Il **terzo** ([d.lgs. n. 112 del 2017](#)) include, tra le attività di interesse generale esercitabili dall'impresa sociale, la *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche* (art. 2, comma 1, lett. u); espressione ripresa dal **quarto** decreto ([d.lgs. n. 117 del 2017](#)), all'[art. 5](#), comma 1, lett. t), nell'ambito di un elenco di 26 attività di interesse generale, esercitate in via esclusiva o principale dagli enti del terzo settore, diversi da imprese sociali.

La [l. 27 dicembre 2017, n. 205](#) (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) ha poi introdotto nel nostro ordinamento, all'art. 1, commi 353-360, le *società sportive dilettantistiche lucrative* (Ssdl), che, diversamente dalle società sportive dilettantistiche (di capitali o cooperative senza finalità di lucro), di cui all'art. 90, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere costituite anche come società di persone (con qualsiasi forma societaria di cui al titolo V del libro quinto del codice civile) e non hanno limiti sul piano della distribuzione di utili e sul piano del fatturato, pur godendo di diversi benefici fiscali (anche se il riferimento legislativo all'Ires risulta riservato alle sole società di capitali). Prima di quest'ultimo intervento legislativo, la gestione di attività sportive dilettantistiche era affidata, ai sensi dell'[art. 90, comma 17, l. n. 289 del 2002](#), solo ad *associazioni sportive* prive di personalità giuridica oppure con personalità giuridica ([d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361](#)) ed a società sportive di capitali o cooperativa, senza scopo di lucro (*società sportiva non lucrativa*), tutte accomunate dalla previsione statutaria che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche

in forme indirette ([art. 90, comma 18, lett. d\), l. n. 289 del 2002](#)). L'assenza di scopo di lucro per tali soggetti era (ed è) comunque già prevista, ai fini del riconoscimento del CONI o delle singole federazioni sportive nazionali, dall'[art. 32, d.P.R. 28 marzo 1986, n. 157](#), contenente nuove norme di attuazione della [l. 16 febbraio 1942, n. 426](#) (costituzione e ordinamento del CONI). Di fatto, fino ad oggi, la stragrande maggioranza di attività sportive dilettantistiche è stata gestita da associazioni, con la difficoltà pratica di dovere spesso distinguere coloro che costituiscono l'associazione per gestire l'attività (ad esempio, perché interessati ad un determinato impianto sportivo da ristrutturare e rivalorizzare) dagli atleti, che invece si associano solo per svolgere attività sportiva, non sempre in modo continuativo.

L'introduzione di società sportive dilettantistiche lucrative è diretta a diffondere strutture societarie, attraverso cui, non solo agevolmente tenere distinti meri fruitori di attività sportive da soci interessati ad investire capitali, anche ingenti, nella gestione di impianti sportivi, ma agevolare la formazione di organizzazioni per lo sviluppo dello sport, consentendo limitazioni di responsabilità e formazione di un adeguato patrimonio sociale. La legge, però, non interviene direttamente su tali aspetti. Sono stabilite alcune regole che vanno indicate nello statuto, cui occorre attenersi nello svolgimento della propria attività, e diverse agevolazioni fiscali, per consentire il diffondersi di tali società nel mondo dello sport.

Vediamo allora in dettaglio le norme in tema di società sportive dilettantis luglio che lucrative, in cui le preesistenti associazioni possono trasformarsi ([art. 2500-octies c.c.](#)).

4. Al momento della costituzione, è stabilito che, “a pena di nullità”, lo **statuto delle società sportive dilettantistiche lucrative** contenga i seguenti elementi: *a)* la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrative” nella ragione o denominazione sociale; *b)* lo svolgimento e organizzazione di attività sportive dilettantistiche nell'oggetto sociale; *c)* il divieto per amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società, affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina, oppure riconosciute da un ente di promozione sportiva, per la stessa disciplina; *d)* l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive la presenza di un “direttore tecnico” qualificato da specifici diplomi ([art. 1, comma 355, lett. a, b, c, d, l. n. 205 del 2017](#)). La disposizione sembra introdurre nuove causa di nullità della società, previste espressamente per le società di capitali dall'art. 2332 c.c., in tema di s.p.a., richiamato per le s.r.l. dall'[art. 2463, ult. comma, c.c.](#)

e per le cooperative dall'[art. 2523, ultimo comma, c.c.](#) Sarebbe stato opportuno sanzionare la violazione degli obblighi imposti dalla legge, quanto meno in caso di amministratore presente in più società o associazioni per analoghi tipi di attività sportive o di assenza di direttore tecnico nelle strutture sportive. Includere tali obblighi semplicemente nello statuto non dà luogo, infatti, a particolari difficoltà; il problema, invece, è rispettarli.

La disciplina si completa con una serie di **agevolazioni fiscali** (subordinate al riconoscimento dal CONI), particolarmente interessanti (tra cui riduzioni di aliquote Ires ed IVA). A fronte dei predetti vantaggi, le società sportive dilettantistiche lucrative dovranno rinunciare ad altre agevolazioni fiscali attualmente previste per lo sport dilettantistico. La nuova “formula” organizzativa è, perciò, interessante per chi intende distribuire dividendi, senza rischi di contenzioso fiscale in caso di distribuzione “sotto traccia”. I compensi erogati ad associati o a componenti del consiglio direttivo possono, infatti, essere sottoposti ad accertamenti di distribuzione indiretta di utili.

Da questo breve sguardo di insieme di norme civilistiche e tributarie, emerge che la **finalità dell'introduzione delle società sportive dilettantistiche lucrative** è quella di consentire la crescita del settore sportivo amatoriale, con un'organizzazione di impresa atta a sbloccare gli investimenti, migliorare le condizioni di lavoro degli addetti (si vedano i commi 358, 359 e 360 dell'art.1,l. n.205 del 2017) e nel contempo consentire un miglior gettito per l'Erario, facendo sia emergere profitti già esistenti (evitando meccanismi di elusione al divieto di distribuire utili) che creandone di nuovi, attraverso nuovi investimenti. Tale forma giuridica può costituire l'evoluzione di un persistente sodalizio sportivo, che, con adesioni di nuovi soci e con l'ampliarsi delle esigenze delle attività sportive svolte, non può più essere gestito con la semplice organizzazione di un'associazione, anche in considerazione delle disponibilità finanziarie di una certa consistenza nonché di eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi.

5. Chiarite le forme di organizzazione per gestire attività sportive dilettantistiche, la disciplina in concreto applicabile può essere così distinta a seconda del tipo di impresa: imprese del terzo settore; imprese sociali; associazioni (con o senza personalità giuridica); società sportive dilettantistiche (con o senza scopo di lucro). Le stesse devono iscriversi nel nuovo *Registro nazionale delle associazioni e società sportive*

dilettantistiche (operativo dal 2018, con sostituzione di quello precedente), tenuto dal CONI (v. il regolamento sul suo funzionamento, approvato con delibera del CONI del 18 luglio 2017, n. 1574).

In sintesi, le associazioni sportive dilettantistiche possono essere enti del terzo settore (si pensi anche ad associazioni di promozione sociale che svolgano attività sportiva); vi possono essere imprese sociali che svolgono attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ed è escluso lo scopo di lucro); vi possono essere società che svolgono analoghe attività, con o senza scopo di lucro (quelle con scopo di lucro non necessariamente devono svolgere attività sportiva in modo prevalente, ma per ottenere i vantaggi qui evidenziati resta il problema di iscriversi al Registro tenuto dal CONI, rispettando le regole fissate dalla legge). Resta fermo che le società senza scopo di lucro rappresentano l'eccezione prevista da norme speciali rispetto al principio generale secondo cui le società sono strutture associative fruibili solo per il perseguimento di uno scopo di lucro (principio non intaccato con le imprese sociali, che non sono società uguali alle altre, anche nel nome, che deve contenere l'espressione "impresa sociale", ex [art. 6, d.lgs. n. 112 del 2017](#)); principio agevolmente eludibile, perché il rispetto dello scopo lucrativo va valutato in sede di costituzione della società in base a quanto dichiarato ed è sufficiente non indicare clausole che pongano un divieto di distribuzione di utili tra soci. Il problema da risolvere è in fondo un altro e proviene da un insoddisfacente sistema per la costituzione e funzionamento della associazioni con personalità giuridica, malgrado il dettato dell'[art. 18 Cost.](#) sia ispirato da un chiaro favor per lo sviluppo di gruppi associativi intermedi che abbiano anche scopi ideali.

Ciò sicuramente implica precise peculiarità per gli enti del terzo settore, previste dall'attuale disciplina, che vanno da un nuovo, articolato e vantaggioso regime tributario – che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (tra cui l'istituzione del social bonus, ossia un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di enti del terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata) – alla nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i titoli di solidarietà, come definiti dall'[art. 77, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017](#): «i titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di

strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario». Gli enti del terzo settore possono realizzare attività di raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ([art. 7, d.lgs. n. 117 del 2017](#)).

La riforma, però, non si completa qui. La [l. n. 106 del 2016](#) di delega al Governo per la riforma del terzo settore, richiede l'adozione di decreti delegati finalizzati anche alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, delega ad oggi non adempiuta. Tra l'altro, oggetto di delega è la disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi, introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al [d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6](#) (V. [art. 42-bis c.c.](#), introdotta dall'[art. 98, d.lgs. n. 117 del 2017](#)).

Il tema non è secondario, in quanto la mancanza di questo tassello crea incongruenze complessive nel sistema che esce dalla delega. Il Governo in carica (all'aprile 2018) sta intanto approvando i decreti legislativi, che, ai sensi della [l. n. 106 del 2016](#), prevedono interventi correttivi ed integrativi dei decreti legislativi in tema di riforma del terzo settore e di impresa sociale.